

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 74-7371

**Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AASSRR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 - annualità 2022 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità.**



Seduta N° 383

Adunanza 31 LUGLIO 2023

Il giorno 31 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca, Luigi Genesis Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO

**DGR 74-7371/2023/XI**

**OGGETTO:**

Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AASSRR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – annualità 2022 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto Legge 35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè "il corrispondente importo determinato per l'anno 2016", è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il

personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Preso atto:

- delle indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7 "Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020;
- della disposizione di cui all' art. 11 diretta ad evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria del 2018. A tal fine l'entità dell'eventuale incremento è determinata per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2021, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;
- l'avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto deve ripartire tra le diverse AA.SS.RR. le disponibilità finanziarie da autorizzare;
- le norme in vigore per l'anno 2021, fra cui il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, per il quale tramite la L. n. 178 del 30 dicembre 2020 sono stati derogati i termini per l'art. 2-ter, comma 1 e 5 sino al 31/12/2021, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente relativo alla situazione emergenziale pandemica da Sars-COV-2, hanno stanziato risorse complessive per l'assunzione di personale comprensive della rispettiva quota da iscriversi sui fondi del trattamento accessorio.

Preso atto, altresì che:

- le AASSRR hanno provveduto a identificare l'incremento fondi della contrattazione accessoria per l'anno 2022 mediante apposite dichiarazioni, depositate agli atti della Direzione Sanità, in risposta alla nota prot. 26395 del 08/05/2023 "*DGR n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione annualità 2022"*", in relazione all'area contrattuale di riferimento, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018;
- le AASSRR hanno provveduto a comunicare al Settore regionale competente l'incremento fondi, al lordo degli oneri, della contrattazione accessoria per l'anno 2022 identificato attraverso la nota prot. 26395 del 08/05/2023, mediante una ricognizione agli atti della Direzione Sanità.

Precisato che:

- la dimensione relativa all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, al netto degli oneri, non può eccedere a quanto dichiarato nella rilevazione di cui alla nota prot. 26395 del 08/05/2023 "*DGR n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione annualità 2022"*", in relazione all'area contrattuale di riferimento;
- gli importi rilevati in esito di cui alla nota prot. 26395 del 08/05/2023 "*DGR n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione annualità 2022"*", in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2022 in applicazione del medesimo art.11 D.L. n. 35/19 convertito in legge

60/2019";

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio derivanti dalla variazione di personale non ricompreso nell'ambito del fabbisogno ordinario non devono essere computati dalle singole Aziende Sanitarie ai fini del rispetto del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e sono da considerarsi quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Ritenuto di approvare l'adeguamento dei fondi del salario accessorio per l'anno 2022, atto a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, come esplicitato dalle norme in vigore per l'anno 2022, come indicato nell' Allegato1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2023, n. 37-6640 recante *“Riparto 2022 del Fondo Sanitario e entrate Payback agli Enti del S.S.R. a modifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 2-4147 del 24/11/2021. Riparto delle quote del fondo sanitario indistinto accantonato in GSA per la copertura delle spese derivanti da CCNL 2019-2021 relative al comparto non dirigente e riparto alla ASL Città di Torino di euro 2,5 milioni per le finalità di interventi CUP.”* e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti;

di dare atto che, tutti gli incrementi sopra disposti sono riconosciuti in via straordinaria e sono pertanto da considerare una tantum;

visto l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60; visti i CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità 02.11.2022, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

1) di definire le risorse per l'anno 2022, sulla base delle rilevazioni effettuate presso le ASR dalla competente Direzione Regionale Sanità, per la costituzione dei Fondi del salario accessorio del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza Area funzioni locali - PTA, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, secondo quanto indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che gli importi, come calcolati dalle AA.SS.RR., sono da considerarsi, per effetto delle previsioni dell'art. 11 del D.L. n. 35/2020, quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

3) di dare atto che tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2023, n. 37-6640 recante *“Riparto 2022 del Fondo Sanitario e entrate Payback agli Enti del S.S.R. a modifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 2-4147 del 24/11/2021. Riparto delle quote del fondo sanitario indistinto accantonato in GSA per la copertura delle spese derivanti da CCNL 2019-2021 relative al comparto non dirigente e riparto alla ASL Città di Torino di euro 2,5 milioni per le finalità di interventi CUP.”* e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti;

4) di dare atto che gli importi riportati in Allegato 1 alla presente deliberazione, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno

2022 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2022;

5) di dare atto che gli incrementi sopra disposti sono riconosciuti in via straordinaria e sono pertanto da considerare una tantum.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7371-2023-All\_1-Allegato\_1\_fondi\_calabria\_(1).pdf

1.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Allegato 1**

<b>Adeguamento Fondi ex. DL 35/2019 - Annualità 2022</b>				
<b>Aziende Sanitarie Regionali</b>	<b>Comparto</b>	<b>Dirigenza Area Sanità</b>	<b>Dirigenza PTA</b>	<b>Totale complessivo</b>
203 - ASL TO3	2.008.152,93 €	- €	- €	<b>2.008.152,93 €</b>
204 - ASL TO4	1.837.775,01 €		249.261,29 €	<b>2.087.036,30 €</b>
205 - ASL TO5	2.826.644,46 €	69.637,13 €	88.247,32 €	<b>2.984.528,91 €</b>
206 - ASL VC	1.632.955,09 €	- €	- €	<b>1.632.955,09 €</b>
207 - ASL BI	1.407.089,71 €	- €	- €	<b>1.407.089,71 €</b>
208 - ASL NO	1.185.206,63 €	- €	- €	<b>1.185.206,63 €</b>
209 - ASL VCO	1.483.355,72 €	- €	136.404,92 €	<b>1.619.760,64 €</b>
210 - ASL CN1	1.469.939,74 €	- €	192.796,75 €	<b>1.662.736,49 €</b>
211 - ASL CN2	3.474.681,11 €	1.440.926,79 €	344.368,32 €	<b>5.259.976,22 €</b>
212 - ASL AT	1.151.933,42 €	- €	1.664,11 €	<b>1.153.597,53 €</b>
213 - ASL AL	- €	- €	- €	<b>- €</b>
301 - ASL CITTA' TORINO	3.029.483,29 €	- €	128.494,54 €	<b>3.157.977,84 €</b>
904 - AOU S.LUIGI	767.745,53 €	203.160,59 €	- €	<b>970.906,12 €</b>
905 - AOU MAGGIORE NO	1.337.572,34 €	1.305.288,09 €	115.976,60 €	<b>2.758.837,03 €</b>
906 - AO S.CROCE E CARLE	601.627,00 €	641.096,30 €	21.763,36 €	<b>1.264.486,66 €</b>
907 - SS. ANTONIO E BIAGIO e C.ARRIGO - ALESSANDRIA	1.182.780,22 €	- €	145.969,13 €	<b>1.328.749,35 €</b>
908 - AO MAURIZIANO	561.908,00 €	682.954,00 €	30.276,00 €	<b>1.275.138,00 €</b>
909 - AOU CSST	- €	- €	- €	<b>- €</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>25.958.850,20 €</b>	<b>4.343.062,91 €</b>	<b>1.455.222,34 €</b>	<b>31.757.135,45 €</b>